

QUESITO NR 3

pag. 23 del disciplinare di gara

8.2. Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett a) del codice, non si configurano come attività affidate in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione scritta alla stazione appaltante. Sono ammesse e non sono considerate come subappalto, quelle attività come a titolo esemplificativo, consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale, consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale che nel Manuale unico di rendicontazione dello S.P.R.A.R., sono ammesse a rimborso qualora affidate a **professionisti** (si veda, sempre a titolo esemplificativo il paragrafo 3.5.5, Microvoci S1, S2 e S3 del Manuale) purché la titolarità e il coordinamento di tali attività/prestazioni rimanga in capo alla stazione appaltante.

Domanda 3: si chiede di chiarire la definizione di "professionisti" e fornire i requisiti richiesti per rispondere a tale definizione. I mediatori culturali di cui ci serviamo sono un gruppo molto eterogeneo, alcuni di loro non possiedono titoli di studio o, in alcuni casi, formazione specifica riconosciuta. Dato che l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi non considerate subappalto, e dunque ammissibili, "qualora affidate a professionisti" questo chiarimento si rende necessario per capire se poter immaginare per loro a contratti di prestazione occasionale o se si rende necessaria l'assunzione, ipotesi quest'ultima che imporrebbe però uno spostamento della voce S2 alla voce P2 nei piani finanziari preventivi che avete reso disponibili.

Risposta 3

L'art. 30 c. 2 del DM 10 agosto 2016, richiamato espressamente e in più punti dal disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico, stabilisce che :

*“L'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:
mediazione linguistico-culturale; ...”*

Il comma 4 dello stesso articolo prevede che *“Per le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale o umanitaria si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale», di seguito denominato «Manuale SPRAR» e al «Manuale unico di rendicontazione SPRAR» (a cura del Servizio centrale, disponibili sul sito web: <http://www.sprar.it>).”*

A pag. 6 del disciplinare di gara si richiama il rispetto dei suddetti manuali : *“Per entrambi i lotti, l'organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata e dei servizi connessi, dovrà avvenire nell'ambito del sistema S.P.R.A.R., nel rispetto del DM 10/08/2016, delle Linee **Guida e dei Manuali operativi S.P.R.A.R.**, ...”* ed analogo richiamo ritroviamo nel capitolato tecnico (pag. 1)

Il Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria indica (pag. 27) quanto segue: *“... il mediatore linguistico-culturale deve essere una figura professionale formata, in possesso di titoli riconosciuti da enti pubblici (per esempio università, regioni, enti locali), con una comprovata esperienza professionale nel settore e con attitudini quali l'empatia e la capacità di comunicare e di interagire con gli altri”, oltre a richiamare l'attenzione sul punto che “... è fondamentale che il suo apporto assuma una forma il più possibile costante all'interno del progetto, e non sia legato solo ad eventi occasionali”.*

Il punto 3.5.5 del Manuale di rendicontazione (pag. 42) riporta:

“Per queste tipologie di spese bisogna distinguere se il servizio viene prestato in modo occasionale da professionisti o con personale, ugualmente qualificato, ma regolarmente e stabilmente inserito nel progetto come operatore”.

L'impiego del mediatore culturale al di fuori di questo perimetro professionale dovrà essere caso per caso debitamente e preventivamente autorizzato dal Servizio Centrale Sprar.

Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera a) del d.lgs. 50/2016 rimane fermo che, per non configurarsi come subappalti, i suddetti professionisti dovranno essere lavoratori autonomi.

QUESITO NR 4

pagine 28 e 29 del disciplinare di gara

alla voce mezzi di prova dei requisiti di capacità economico-finanziaria (pag. 28) si dice che l'OE è tenuto a inserire nel sistema AVCpass fatture relative ai servizi prestati che hanno fatto maturare il fatturato specifico e relativo CIG per i contratti pubblici e dichiarazione sui servizi resi in caso di committenti privati.

A pag. 29 al paragrafo mezzi di prova per i requisiti di capacità tecnico-professionale si precisa che l'OE **su indicazione della stazione appaltante**, è tenuto ad inserire nel sistema AVCpass certificati di conformità, fatture quietanzate, estremi del contratto.

Domanda 4: dal momento che le informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti sono tutte verificabili dal sistema AVCpass, le informazioni utili alla verifica dei requisiti finanziari possono essere fornite **su richiesta della stazione appaltante**, alla stregua di quanto indicato alla sezione mezzi di prova dei requisiti tecnico-professionali?

Risposta 4

La risposta è affermativa. Gli operatori economici dovranno inserire nel sistema AVCPASS la documentazione di comprova dei requisiti su richiesta della stazione nei termini precisati nel disciplinare di gara.

QUESITO NR 5

pag. 47 del disciplinare di gara

Curricula degli operatori.

Domanda 5: il Coordinatore di progetto può essere una unica figura, assegnata in quota parte al progetto ADULTI e in quota parte al progetto MINORI?

Risposta 5

La risposta è affermativa, purché siano rispettate le prescrizioni contenute nel capitolato e nel disciplinare di gara.

QUESITO NR 6

pag. 54 del disciplinare di gara

- Di ed Qi rappresentano i punteggi attribuiti al concorrente i-esimo relativamente agli elementi di valutazione D) ed Q) della tabella 18.1 che, in base a quanto esplicitato nella tabella stessa, saranno attribuiti in modo oggettivo, come indicato nella tabella. Di potrà assumere alternativamente il valore di 0, 1, 2, 3, 4, 5 punti mentre Qi assumerà alternativamente un valore **pari a 0, 2, 3 oppure a 5**.

Domanda 6: nella tabella di valutazione, al criterio Q.b sono assegnati 3 punti ma a pag. 54 del disciplinare, vedi grassetto più sopra, si dice che al Punto Q verranno assegnati 0,2,3,5 punti.

Nel caso in cui una R.T.I. risponda solo per metà al criterio Q.b, i punti assegnati devono essere la metà di 3 cioè 1,5. Poiché a pag. 53 non si prevedono decimali nel punteggio, nel caso elencato si provvederà ad un arrotondamento? E, se sì, per difetto o eccesso?

Risposta 6

Nel disciplinare si dice espressamente che in tutti i calcoli relativi alle formule riportate, con riferimento a tutti i criteri/sub-criteri di valutazione, si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti. A pag. 54 e 55 del disciplinare a proposito del criterio Qi vi è un evidente refuso in quanto, in base a quanto chiaramente stabilito nelle tabelle 18.1 e 18.2, Qi potrà assumere uno tra i seguenti valori: 0 oppure 1 oppure 1,5 oppure 2 oppure 2,5 oppure 3 oppure 3,5 oppure 4 oppure 5.

QUESITO N.7

con riferimento alla "Procedura aperta per l'affidamento dell'organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata e dei servizi connessi nell'ambito della prosecuzione della progettazione SPRAR per il periodo 1.11.17_31.12.19", siamo gentilmente a richiedere se – in caso di partecipazione di un concorrente singolo già in possesso delle esperienze oggetto di valutazione indicate al punto D della tabella 18.2 nel paragrafo 18 del Disciplinare di Gara - sia possibile, tramite lo strumento dell'avvalimento, beneficiare dei requisiti di capacità tecniche-professionali in possesso di un altro soggetto, solo al fine di soddisfare quanto richiesto come requisito di accesso al paragrafo 12.1.C) del Disciplinare stesso ("avere gestito servizi di accoglienza integrata e/o di presa in carico [...] per un periodo superiore ad un anno, nel periodo che va dal 1.1.2014 alla data di pubblicazione del bando di gara, in modo consecutivo").

RISPOSTA N. 7

No in quanto l'istituto dell'avvalimento di cui all'art 89 del d.lgs. 50/2016 è utilizzabile **esclusivamente** per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del codice dei contratti pubblici come specificati nei documenti di gara e non per poter acquisire punteggi nell'ambito di alcuni criteri di valutazione in procedure fondate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa laddove i criteri stessi (come nel caso in oggetto) premiano esperienze ulteriori a quelle minime stabilite nei criteri di selezione per l'ammissione alla procedura stessa. Infatti un concorrente **già in possesso dei requisiti minimi** di cui all'art. 83 comma 1 lettera c) del codice richiesti nei documenti di gara che utilizzi l'avvalimento per soddisfare i requisiti minimi stessi in modo tale da poter utilizzare le proprie esperienze maturate per ottenere punteggio in uno dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa **di fatto eluderebbe** il principio sopra esposto che l'avvalimento è utilizzabile solo per soddisfare i criteri di selezione e non per ottenere punteggi relativamente ad uno o più criteri di valutazione (criteri di aggiudicazione) nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa).